<u>Art. 1</u>

Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti da soci persone fisiche in conformità all'art. 4 dello Statuto Sociale.

Tale raccolta, da impiegare esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, è limitata ai soci iscritti nel libro dei soci della Cooperativa ed in regola con il versamento della quota sociale e con l'adempimento di tutte le obbligazioni contratte con la società.

E', pertanto, tassativamente esclusa la raccolta di prestiti fra soggetti diversi dai precedenti e tra il pubblico in genere, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 1^ settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), e relativi provvedimenti di attuazione.

<u>Art. 2</u>

I soci che intendono finanziare con i prestiti la Cooperativa devono stipulare l'apposito contratto di cui al successivo articolo 4.

La raccolta di prestiti è rivolta indiscriminatamente a tutti i soci che ne abbiano i requisiti.

Art. 3

I prestiti raccolti presso ciascun socio persona fisica non possono superare gli importi ed i limiti di remunerazione stabiliti dall'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni (in particolare ex artt. 10 e 21, legge 31 gennaio 1992, n. 59).

La raccolta complessivamente effettuata dalla Cooperativa non può superare i limiti stabiliti dalla Sezione III della Deliberazione C.I.C.R. del 19 luglio 2005 e dal Capitolo 2 del Titolo IX delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia di cui alla Circolare attuativa n. 229 del 21 aprile 1999 e successivi aggiornamenti.

L'ammontare del prestito sociale e delle eventuali garanzie che l'assistono (ivi compresa l'adesione ad uno schema di garanzia, ai sensi della sezione V, paragrafo 3.1 della Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999) nonché l'entità del rapporto tra prestito e patrimonio sociale devono essere evidenziati nella nota integrativa al bilancio.

Il CdA riporta adeguatamente nella relazione annuale al bilancio quanto attiene alla gestione della raccolta del prestito sociale e si impegna a ricavare dall'organo incaricato della revisione legale dei conti, con cadenze trimestrale, gli esiti del monitoraggio, ai fini del loro rispetto, dei parametri tra raccolta ed impieghi del prestito.

Art. 4

Il contratto di prestito sociale deve essere stipulato in forma scritta, a pena di nullità, utilizzando moduli omogenei recanti per esteso ed in modo chiaro le informazioni previste dal paragrafo 3, Sezione III, della Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999 e successivi aggiornamenti. (obblighi di trasparenza).

Il contratto deve essere sottoscritto dal socio e dal legale rappresentante della Cooperativa, ovvero da altro soggetto debitamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.

Copia dello stesso deve essere consegnata o recapitata al socio unitamente al testo del presente Regolamento.

Al momento della stipulazione del contratto di prestito, al socio prestatore persona fisica sarà rilasciato un documento nominativo, e non trasferibile a terzi, denominato "libretto personale nominativo di prestito sociale" (di seguito: "libretto").

Nessuna operazione di versamento o prelievo può essere effettuata per le persone fisiche, senza la presentazione del libretto, anche al fine della relativa annotazione; sul libretto dovranno essere altresì annotati gli addebitamenti di spese e gli accreditamenti di interessi in occasione della prima presentazione.

Presso la Cooperativa sarà tenuta per ogni socio prestatore, oltre alla copia del suddetto contratto, una scheda contabile intestata al socio su cui dovranno essere annotate tutte le operazioni effettuate dal socio.

Resta escluso, per l'utilizzo delle disponibilità, il ricorso ad altri titoli o documenti destinati alla circolazione.

La Cooperativa garantisce la massima riservatezza sui dati relativi alle operazioni di prestito sociale, restando esclusa ogni informazione a terzi.

Art. 5

Ferma restando la non trasferibilità del libretto nominativo e la titolarità del rapporto di prestito, il socio prestatore può delegare una o più persone, anche non socie, anche con firma disgiunta, ad effettuare per proprio conto operazioni di versamento e/o prelievo con esclusione dell'apertura e della chiusura del rapporto. Il conferimento di tale delega e la eventuale modifica o revoca della stessa devono risultare da atto scritto conservato presso la Cooperativa. Per i soci persone fisiche i nominativi delle terze persone delegate, debitamente identificate, verranno indicate sul "libretto".

Art. 6

La Cooperativa ha il diritto di chiedere in visione al socio il libretto, in qualsiasi momento, per l'effettuazione di eventuali verifiche contabili.

Art. 7

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del libretto, il depositante dovrà farne immediata denuncia all'Autorità competente e darne immediata comunicazione alla Cooperativa.

Tale denuncia dovrà contenere tutti gli estremi necessari per identificare il documento smarrito e stabilire le circostanze della perdita.

In questi casi la Cooperativa sospenderà l'operatività del documento per effettuare gli opportuni controlli.

Su esplicita richiesta scritta del socio, la Cooperativa rilascerà il duplicato del predetto documento con la dicitura "duplicato".

All'atto della consegna del duplicato il socio rilascerà una dichiarazione scritta da cui risulti che il documento smarrito non ha più valore e che la Cooperativa è liberata da ogni possibile responsabilità causata dalla circolazione del documento stesso. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta anche da tutti gli eventuali delegati.

<u>Art. 8</u>

In qualsiasi momento il socio può integrare il deposito oppure richiedere il rimborso parziale o totale del prestito, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Anche a tal fine: 1) un ammontare pari almeno al 30% dei fondi derivati dalla raccolta del prestito sociale dovrà essere sempre mantenuta liquida o in attività prontamente liquidabili o assimilate, 2) dagli impieghi del prestito raccolto vanno tassativamente escluse iniziative che possano presentare quote di rischio (acquisto di titoli azionari e/o obbligazionari, ecc).

Il rimborso è sottoposto ad un preavviso di almeno 2 giorni dal momento della richiesta del socio. In via del tutto discrezionale, è tuttavia facoltà della Cooperativa effettuare il rimborso contestualmente alla richiesta.

Art. 9

I versamenti possono essere fatti in contanti, con assegni, ovvero a mezzo bonifico, nel rispetto della vigente normativa in materia.

I versamenti effettuati a mezzo assegni sono accettati salvo buon fine degli stessi, e pertanto, tali somme saranno considerate disponibili per il socio solo ad incasso avvenuto. La Cooperativa effettuerà i rimborsi al socio con contanti e/o assegni bancari e/o circolari. Il C.dA. ha facoltà di fissare con propria delibera eventuali commissioni e rimborsi spese per le operazioni di versamento e prelevamento.

Art. 10

In caso di recesso, decadenza (ove prevista dallo Statuto), esclusione o morte del socio, il rapporto di prestito si estingue alla data nella quale si producono gli effetti giuridici dello scioglimento del rapporto sociale o alla data o del decesso; da tale data le somme prestate cessano di produrre interessi e sono messe a disposizione del socio o degli eredi del socio defunto.

Gli eredi devono comunicare alla Cooperativa il giorno del decesso del socio e per la liquidazione del credito risultante a saldo si applicano le disposizioni civili e fiscali vigenti in materia di successione.

Contestualmente all'interruzione del rapporto sociale e alla morte del socio cessa la validità della delega di cui all'articolo 5 del presente regolamento, conformemente al disposto dell'art. 1396 cod.civ..

<u>Art. 11</u>

Il tasso di interesse da corrispondere al socio prestatore verrà deliberato dal Consiglio di Amministrazione. In relazione all'andamento del mercato finanziario nonché alle necessità aziendali il C.d.A. potrà apportare variazioni alla remunerazione vigente, dandone comunicazione ai soci prestatori.

Per i prestiti dei soci persone fisiche resta fermo comunque, il limite massimo stabilito dal precedente art. 3, ai fini del mantenimento dei requisiti agevolativi fiscali.

Art. 12

In caso di variazioni del tasso di interesse o di altre condizioni contrattuali in senso sfavorevole al socio, queste devono essere comunicate al socio stesso con comunicazione scritta al socio presso il domicilio indicato nel Libro Soci o tramite il giornalino della cooperativa.

Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione il socio ha diritto di recedere dal contratto senza penalità alcuna e di ottenere in sede di liquidazione le condizioni precedentemente praticate.

<u>Art. 13</u>

Le somme depositate producono interessi con valuta del giorno del versamento, sia che il versamento avvenga in contanti che tramite assegni e fino al giorno del prelevamento.

Gli interessi sui prestiti sono calcolati al 31 dicembre di ogni anno e la somma corrispondente viene liquidata con accreditamento sul conto di prestito il 31 dicembre stesso. Non vengono riconosciuti interessi che al netto siano inferiori a 1,00 euro.

Se per effetto di tale accreditamento degli interessi, il saldo venisse a superare il limite consentito come indicato dal precedente articolo 3, l'eccedenza sarà considerata infruttifera e rimborsata al socio.

Nel caso di estinzione del prestito in corso d'anno, gli interessi verranno liquidati con riferimento al giorno stesso della chiusura.

<u>Art. 14</u>

La Cooperativa provvede per iscritto, annualmente, ovvero alla scadenza del rapporto contrattuale, ad informare in modo chiaro e completo (estratto conto) il socio sulle operazioni effettuate, sui tassi e sulle spese praticate, sui saldi per valuta e su ogni altro elemento necessario per la comprensione del rapporto.

Le operazioni e i dati comunicati al socio ai sensi del precedente comma, si intendono approvati a tutti gli effetti da parte dello stesso in caso di mancata opposizione scritta, decorso il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Nessuna spesa sarà addebitata al socio per le comunicazioni previste dal presente articolo ovvero dal precedente art. 12.

Art. 15

La Cooperativa non è iscritta all'albo delle Aziende di Credito.

La Cooperativa è iscritta all'Albo Nazionale delle Cooperative, al numero A115087, Sezione Mutualità Prevalente – Categoria: Cooperative Edilizie di Abitazione.

<u>Art. 16</u>

La Cooperativa si impegna a garantire la verifica dell'attuazione del presente regolamento ed in particolare del costante rispetto dei limiti di raccolta individuale, di remunerazione e patrimoniali di cui all'art. 3 e di vincoli di liquidità e di impiego di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nell'ambito della propria attività di controllo, effettua almeno trimestralmente, la verifica del rispetto del presente Regolamento, dando comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione dei risultati conseguiti, avanzando anche suggerimenti e proposte per il miglior funzionamento dell'attività.

Art. 17

Il presente Regolamento ed i fogli informativi analitici recanti dettagliate informazioni sulle condizioni contrattuali, ed in particolare sulla remunerazione del prestito e sulle spese, previsti dalla Sezione III, paragrafo 3.1, della Circolare della Banca d'Italia del 28 giugno 1995, sono messi a disposizione dei soci nei locali in cui si effettua la raccolta.

Art. 18

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge vigenti in materia e le disposizioni contenute nella Deliberazione C.I.C.R. del 19 luglio 2005 e nella Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999 – 12° aggiornamento del 21 marzo 2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di apportare immediatamente al presente Regolamento le eventuali modifiche di adeguamento richieste da nuove disposizioni di legge e/o da provvedimenti delle Autorità monetarie, da sottoporre successivamente ad approvazione da parte della prima Assemblea utile.

Il presente Regolamento è stato approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci del 30/04/2013 ed entra in vigore a partire dal 01/05/2013.

Esso sostituisce il precedente Regolamento approvato in data 13/11/1997.